



<http://www.portoliberotrieste.org/>

L'Italia sospende unilateralmente la SOVRANITA' dell'ORGANIZZAZIONE delle NAZIONI UNITE (ONU) sul territorio del Porto Libero di Trieste

Dopo l'intervista al ministro degli esteri Frattini, già commentata nell'articolo NO SE POL (vedi <http://www.triestfreeport.org/wp-content/uploads/2010/09/IT-NO-SE-POL-14.05.11-Frattini-il-PV-xe-Italia.pdf>) sembra che le autorità italiane continuano a NON capire che nel Porto Libero di Trieste NON vige la legge italiana. Tale cosa è grave in quanto la Commissione Internazionale per il PLT consiglia volentieri come che si può risolvere la questione in forma legale e disciplinata, ma deve essere anche ascoltata.


Segue l'approfondimento sull'articolo uscito sul quotidiano "Il Piccolo" il 25 giugno.

Nota: I commenti sono a cura del presidente della Commissione Internazionale per il Porto Libero di Trieste, ed evidenziati in colore blu.

Fonte: <http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2011/06/25/news/biennale-diffusa-sospeso-il-punto-franco-1.700845>



Lo steccato che delimita la linea di confine tra il Porto Libero e Territorio Libero di Trieste attualmente amministrato provvisoriamente dall'Italia.



Punto Franco Vecchio, zona dove è stata sospesa la legge vigente internazionale contenuta nell'Allegato VIII (Strumento per il Porto Libero) del Trattato di Pace con l'Italia.

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495





L'apertura ILLEGALE del muro di confine tra il Porto Libero ed il Territorio Libero di Trieste in Viale Miramare, permessa dal:



**Commissario di Governo
Alessandro Giacchetti**



**Presidente del Porto
Marina Monassi**



**sindaco di Trieste
Roberto Cosolini**

per il Padrone di Casa



Marco De Eccher

Comitato Porto Libero di Trieste

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495

comitatopt@gmail.com





25 giugno 2011

Biennale diffusa, sospeso il Punto franco

È attiva la sospensione del **Punto franco in Porto vecchio** per consentire lo svolgimento della «Biennale diffusa». **Il prefetto Alessandro Giacchetti ha firmato il provvedimento**, che si riferisce.

Nota: Il cosiddetto “*Punto franco in Porto vecchio*” fa parte del territorio del Porto Libero di Trieste nel quale vige la legge dell’Allegato VIII ovvero lo “Strumento per il PLT” (http://www.portoliberotrieste.org/?page_id=34) del Trattato di Pace con l’Italia (http://www.portoliberotrieste.org/?page_id=411) firmato e ratificato dall’ONU e dall’Italia nel 1947 in quanto aveva perso la Seconda Guerra mondiale.

Il Porto Vecchio di Trieste è un territorio extraterritoriale (internazionale) di conseguenza anche extradoganale nel quale NON può essere applicata altra legge che quella contenuta nell’Allegato VIII. Nel Memorandum d’Intesa firmato a Londra il 5 ottobre 1954 tra gli ambasciatori d’Italia, Jugoslavia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d’America, l’Italia si impegna nell’Articolo 5 testualmente: “5. *Il Governo Italiano si impegna a mantenere il Porto Libero a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell’Allegato VIII del Trattato di Pace con l’Italia.*”

Le disposizioni di questo Articolo sono riportate anche nella LEGGE sulla Portualità italiana 84 del 1994 nel Articolo 6 paragrafo 12 ovvero testualmente: “*E’ fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste.*”

Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, sentita l’Autorità Portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.”

Questo significa che la LEGGE 84/94 è valida per tutti i porti italiani ma non per le zone franche ovvero il Porto Libero dove vige la legge dell’Allegato VIII e solamente per l’Italia gli articoli da 1 a 20. Per tutti gli altri Stati incluso il Territorio Libero vigono tutti i 26 Articoli.

Dunque **la seconda frase della Legge 84/94 italiana è annullata dalla prima frase**, in quanto **ne “Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione,” ne “l’Autorità Portuale di Trieste” italiana hanno la facoltà di decretare o stabilire “l’organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.”**, bensì hanno l’obbligo di gestire il Porto Libero conforme “Lo Strumento per il Porto Libero” ovvero Allegato VIII del Trattato di Pace con l’Italia.

Visto che **il Memorandum d’Intesa del 1954 è stato firmato a causa della Guerra Fredda**, visto che **questa guerra è finita convenzionalmente con la caduta del muro di Berlino nel 1989**, quindi **l’amministrazione provvisoria italiana sul PLT e anche sul TLT non ha più ragione d’esistere**, si può considerare il “*provvedimento*” per la sospensione della legge vigente ovvero dell’Allegato VIII illegale, nonché un atto d’appropriazione di territorio internazionale di fatto.

Dopo questa spiegazione vediamo cosa dice l’articolo del Il Piccolo:

È attiva la sospensione del Punto franco in Porto vecchio per consentire lo svolgimento della «Biennale diffusa». Il prefetto Alessandro Giacchetti ha firmato il provvedimento, che si riferisce strettamente al periodo della mostra, dal 3 luglio (la mostra z«sgarbiana» s’inaugurerà alle 18) fino al 27 novembre.

Se ne è parlato anche ieri nel corso di un sopralluogo al Magazzino 26 cui hanno partecipato lo stesso prefetto, il sindaco Roberto Cosolini, la presidente della Provincia Maria Teresa Bassa Poropat, l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Elena Marchigiani. **Padroni di casa Marco De Eccher per la concessionaria Portocittà, Piero Colavitti e gli architetti Rossella Gerbini e Barbara Fornasir.**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)

[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)

[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato

Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy

Phone (ITA) +39-366-2643359

Phone (SLO) +386-641-881495





Commento: E' interessante vedere i nomi di vari politici e funzionari pubblici dell'amministrazione provvisoria italiana di Trieste, in quanto gli stessi non sono stati eletti dai cittadini del Territorio Libero di Trieste. Poi si legge "Padroni di casa Marco De Eccher per la concessionaria Portocittà, Piero Colavitti e gli architetti Rossella Gerbini e Barbara Fornasir.". Chi sono queste persone e come mai vengono intitolati "Padroni di casa.." dove tutti sanno che il PLT è un territorio dove la sovranità è dell'ONU? Chi ha dato la concessione a questa società che si chiama *Portocittà* ?

In caso normale il Tribunale di Trieste dovrebbe indagare sull'illecito, poiché senz'altro sa che questi cittadini privati italiani non possono intitolarsi *Padroni di casa* nel territorio del Porto Libero in quanto questo deve essere gestito con i primi 20 articoli dell'Allegato VIII del Trattato di Pace con l'Italia 1947 come accordato nel Memorandum d'Intesa del 1954, ma sembra che anche questa istituzione italiana non conosca la legge vigente nel PLT.

Particolarmente apprezzati il sito e la suggestiva scenografia degli ambienti interni, dove sono da alcuni giorni iniziate le operazioni di allestimento per i circa 100 quadri di artisti regionali e per la cinquantina che dovrebbe arrivare dai paesi Ince.

Diversi gli aspetti tecnici affrontati nel corso del sopralluogo. In particolare Bassa Poropat si è detta disponibile a verificare la possibilità di mettere a disposizione, di concerto con l'Amt, mezzi di trasporto elettrici che possano fungere da navetta tra la città e il Magazzino 26, mentre gli organizzatori hanno previsto anche la possibilità dell'affitto di biciclette: è di un chilometro e mezzo la distanza dal varco dietro la sala Tripcovich e l'hangar ristrutturato. Da viale Miramare, ingresso automobilistico per chi arriva da fuori Trieste, e che ora è velocemente in costruzione, c'è invece un chilometro fino al parcheggio che si sta allestendo alle spalle del "26".

I container che proprio l'altro giorno sono stati depositati nell'area **serviranno da cornice esattamente per la zona «deportualizzata»**: in quell'ambito i visitatori potranno entrare e muoversi liberamente, in tutto il resto dell'enorme ex scalo no.

Commento: Si legge "I container.. serviranno da cornice esattamente per la zona «deportualizzata»". Che il PLT è un porto che deve essere "accessibili in termini uguali per tutto il commercio internazionale e della Jugoslavia, Italia e dei stati del Europa Centrale come consuetudine negli altri porti liberi nel mondo" è sancito nell'Articolo 1 dello Strumento per il PLT, perciò "i container.." sono stati messi per non far accedere "tutto il commercio internazionale.." ad una zona del porto e questo è naturalmente vietato.

Quello che non si capisce è: Perché l'Italia in nome del **Commissario del Governo Alessandro Giacchetti** della zona d'amministrazione A del TLT con il benessere dei politici dell'amministrazione italiana e provvisoria del TLT, si è appropriata di un pezzo del territorio internazionale, ovvero fa un atto di guerra contro tutto il mondo, con la banale scusa che qualche privato con una concessione illegale vuole esporre qualche oggetto d'arte? Si precisa che nello Strumento per il PLT (Allegato VIII) non ce nessun articolo che impedisce sia d'esporre oggetti d'arte sia l'accesso al territorio internazionale.

Di seguito vengono spiegati gli articoli violati della legge vigente per il PLT, per capire quanti danni che ha provocato e tutt'ora sta provocando il malgoverno provvisorio italiano del PLT.

Allegato VIII, "Strumento per il Porto Libero di Trieste"

"Articolo 1

1. Allo scopo di garantire che il porto e le vie di transito di Trieste siano accessibili **in termini uguali per tutto il commercio internazionale** e della Jugoslavia, Italia e dei stati del Europa Centrale come consuetudine negli altri porti liberi nel mondo:

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





(a) Ci sarà un porto extra doganale nel Territorio Libero Di Trieste TLT entro i limiti previsti o stabiliti in accordo con l'articolo 3 del presente Strumento.

(b) Le merci che passeranno nel Porto Libero Di Trieste godranno della libertà di transito come stipulato dall' articolo 16 del presente Strumento.

2. Il regime internazionale del Porto Libero sarà governato con le condizioni del presente Strumento.

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT impedisce l'accessibilità *"..in termini uguali per tutto il commercio internazionale.."* e nel paragrafo 2 spiega chiaramente che il porto deve essere *"..governato con le condizioni del presente Strumento."*

Articolo 2

1. Il Porto Libero è conformato ed amministrato come corporazione di Stato del TLT, avente tutti gli attributi di persona giuridica e funzionando in accordo con le condizioni di questo Strumento.

2. Tutte le proprietà statali e parastatali italiane nei limiti del Porto Libero, in accordo con le condizioni del presente trattato, che passeranno al TLT saranno trasferiti, senza pagamento, al Porto Libero.

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT viola il concetto di sovranità territoriale del PLT in quanto questo ha *"tutti gli attributi di persona giuridica.."* e deve funzionare *"..in accordo con le condizioni di questo Strumento"*.

Inoltre l'Italia si riappropria delle *"..proprietà statali e parastatali italiane"* che sono state trasferite al TLT il quale le aveva trasferite al PLT dunque viola prepotentemente il Trattato di Pace con l'Italia ratificato dall'Italia stessa il 15 settembre 1947.

Articolo 3

1. L'area del Porto Libero include il territorio e installazioni delle zone franche del porto di Trieste entro i limiti dei confini del 1939.

2. **Lo stabilire di zone giuridiche esclusive di qualsiasi Stato e incompatibile con lo statuto del TLT e del Porto Libero.**

3. In ordine, comunque, di soddisfare i bisogni del traffico marittimo jugoslavo e italiano nell' adriatico, **il Direttore del Porto Libero su richiesta dei Governi Jugoslavo e Italiano e con simultaneo avviso alla Commissione Internazionale prevista nel articolo 21** seguente, può riservare a navi mercantili battenti bandiere dei rispettivi due Stati l'esclusivo uso di spazi entro certe parti del area del Porto Libero.

Ecc. ecc.

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT è di fatto un appropriazione del territorio internazionale da parte dell'Italia in quanto sconfinava fisicamente i confini del porto come erano nel 1939, e stabilisce una zona giuridica italiana entro i confini statuari del PLT. Inoltre il Governo italiano doveva fare una richiesta al *"Direttore del Porto Libero.. con simultaneo avviso alla Commissione Internazionale prevista nel articolo 21"*

Articolo 5

A navi mercantili e merci di tutti i paesi è permesso l'accesso senza restrizioni al Porto Libero sia per il carico che lo scarico, sia per merci in transito e merci destinate al TLT.

Ecc. ecc.

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT è restrittivo al riguardo dell'accesso "A navi mercantili e merci di tutti i paesi.."

Articolo 6

Il magazzinaggio, lo stoccaggio, l'ispezionamento, lo smistamento, l'imballaggio ed il riconfezionamento e simili attività che vengono elaborate come da consuetudine nelle zone libere del Porto di Trieste devono essere permesse nel Porto Libero sotto la regolamentazione stabilita dal Direttore del Porto Libero.

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT per esporre qualche quadro e scultura **impedisce** "Il magazzinaggio, lo stoccaggio, l'ispezionamento, lo smistamento, l'imballaggio ed il riconfezionamento e simili attività.." ovvero attività che possono **dare lavoro a migliaia di cittadini residenti nel TLT.**

Articolo 7

1. *Il Direttore del Porto Libero può anche permettere l'elaborazione di merci nel Porto Libero.*
2. *Attività manifatturiere nel Porto Libero sono permesse a quelle iniziative che esistevano nelle zone libere del porto di Trieste precedentemente l'entrata in vigore del presente Strumento. Su proposta del direttore del Porto Libero, il Consiglio di Governo può permettere nuove iniziative manifatturiere nei limiti del Porto Libero.*

Ecc. ecc.

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT impedisce "l'elaborazione di merci" e "Attività manifatturiere" che possono **dare lavoro a migliaia di cittadini residenti nel TLT.**

Articolo 11

Il passaggio di tutte le persone dentro o fuori dell' area del Porto Libero sarà soggetto alle regolamentazioni stabilite dalle autorità del TLT. Queste regolamentazioni, comunque, devono essere stabilite in maniera di non impedire eccessivamente il passaggio per o dal Porto Libero di persone di nazionalità di qualsiasi Stato che sia ingaggiato in qualsiasi legittima attività nell'area del Porto Libero.

Ecc. ecc.

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT viola questo articolo in quanto le persone che vanno a vedere una mostra d'arte non sono *ingaggiate in qualsiasi legittima attività nell'area del Porto Libero*. Tuttavia basta che gli visitatori ottengono all'ingresso un pass provvisorio che gli autorizza di vedere la mostra d'arte per 1 giorno.

Articolo 16

1. *La libertà di transito deve essere in accordo con, i consueti accordi internazionali, garantito dal TLT e dagli Stati i quali territori vengono attraversati da merci trasportate via ferrovia tra il Porto Libero e gli Stati serviti, senza alcuna discriminazione ed esenti da tasse doganali o costi altri che quelli per i servizi resi.*

2. *Il TLT e gli Stati che si sono assunti l'obbligo del presente Strumento per i quali territori passa il traffico in transito da entrambi le direzioni faranno di tutto nel loro potere di provvedere alle migliori possibili facilitazioni dando tutto il rispetto alla più veloce ed efficiente movimentazione delle merci, ad un prezzo ragionevole e non applicheranno al movimento delle merci al e dal Porto Libero nessuna misura discriminatoria rispetto a tariffe, servizi, tasse, sanità, polizia o altra regolamentazione.*

3. *I Stati che si sono assunti l'obbligo del presente Strumento non prenderanno misure*

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





riguardanti regolamentazioni o tariffe che artificiosamente potrebbero dirottare il traffico dal Porto Libero a benefienza di altri porti marittimi. Misure prese dal Governo Yugoslavo di provvedere per traffico su porti nella Jugoslavia meridionale non è considerato come dirottamento artificioso di traffico.

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT viola integralmente questo articolo.

Articolo 18

- 1. l'amministrazione del Porto Libero sarà diretta dal Direttore del Porto Libero che lo rappresenta in qualità di personalità giuridica. Il Consiglio di Governo dovrà sottoporre al Governatore una lista di candidati qualificati per il posto di Direttore del Porto Libero. Il Governatore incaricherà il Direttore scelto tra i candidati a lui presentati dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. In caso di disaccordo la questione sarà sottoposta al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore ha la facoltà di dimettere il Direttore su richiesta della Commissione Internazionale o del Consiglio di Governo.**
- 2. Il Direttore non deve essere cittadino jugoslavo o italiano.**
- 3. Tutti gli altri impiegati del Porto Libero saranno incaricati dal Direttore. In tutte le assunzioni di personale la preferenza deve essere data a cittadini del Territorio Libero.**

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT viola il paragrafo 1 in quanto si sostituisce alle competenze del "Direttore del Porto Libero che lo rappresenta in qualità di personalità giuridica."

La concessione data dal direttore del PLT alla ditta di costruzioni Rizzani, Maltauro de Eccher ovvero la società Portocittà è nulla e non avvenuta in quanto il Direttore non è stato incaricato dal Governatore del TLT ed inoltre perché il direttore NON deve essere un cittadino italiano come da paragrafo 2.

Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT e la concessione data dal direttore con cittadinanza italiana ovvero illegale, viola il paragrafo 3 in quanto "Tutti gli altri impiegati del Porto Libero saranno incaricati dal Direttore. In tutte le assunzioni di personale la preferenza deve essere data a cittadini del Territorio Libero." quindi si tratta di una palese discriminazione nei confronti dei cittadini con cittadinanza del TLT.

Articolo 19

Il soggetto delle condizioni del presente Strumento, il Direttore del Porto Libero prende tutte le ragionevoli e necessarie misure per l'amministrazione, le operazioni, il mantenimento e lo sviluppo del Porto Libero come un efficiente porto adeguato per l'immediata movimentazione di tutto il traffico di questo porto. In particolare, il Direttore è responsabile per l'esecuzione di tutti i tipi di lavori portuali nel Porto Libero, dirige le operazioni delle installazioni portuali e altre attrezzature portuali, stabilisce, in accordo con la legislazione del TLT, le condizioni di lavoro nel Porto Libero, e sovrintende all'esecuzione nel Porto Libero di ordini e regolamentazioni delle autorità del TLT in rispetto alla navigazione.

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT e la concessione data dal direttore con cittadinanza italiana ovvero illegale, viola l'Articolo 19 in quanto il direttore deve prendere "..tutte le ragionevoli e necessarie misure per l'amministrazione, le operazioni, il mantenimento e lo sviluppo del Porto Libero.." e non promuovere mostre d'arte che ben poco hanno a che vedere con un "efficiente porto adeguato per l'immediata movimentazione di tutto il traffico di questo porto."

Articolo 20

- 1. Il Direttore del Porto Libero può emettere tali regolamenti e leggi interne se lo considera**

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





- necessario nell'esercizio delle sue funzioni come prescritto dal articolo precedente.
2. Il fondo autonomo del Porto Libero viene preparato dal Direttore e sarà approvato ed applicato in accordo con la legislazione che è stabilita dal assemblea popolare del TLT.
 3. Il Direttore del Porto Libero sottoporrà un rapporto annuale delle operazioni del Porto Libero al Governatore e al Consiglio di Governo del TLT. Una copia del rapporto deve essere trasmessa alla Commissione Internazionale.

Commento: Il provvedimento italiano di sospensione dello Strumento per il PLT e la concessione data dal direttore con cittadinanza italiana ovvero illegale viola palesemente 10 Articoli sui 20 per i quali l'Italia nel MoU di Londra 1954 si è presa l'obbligo di rispettarli.

Articolo 21

1. Sarà stabilita una Commissione Internazionale del Porto Libero, d'ora in poi chiamata "La Commissione Internazionale", che consiste in un rappresentante del TLT e dei seguenti Stati: France, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics, the United States of America, the People's Federal Republic of Yugoslavia, Italy, Czechoslovakia, Poland, Switzerland, Austria and Hungary, che provvederà che questi Stati si assumeranno gli obblighi del presente Strumento.
2. **Il rappresentante del Territorio Libero sarà il presidente permanente della Commissione Internazionale. Nell' eventualità di parità di voto, il voto dato dal presidente sarà decisivo.**

Commento: L'amministrazione provvisoria italiana è stata avvisata, prima della firma del provvedimento di sospensione, che ora esiste la presidenza permanente della Commissione Internazionale.

Articolo 22

La Commissione Internazionale avrà la propria sede nel Porto Libero. I suoi uffici ed attività saranno esenti dalla giurisdizione locale. I membri e funzionari della Commissione Internazionale godranno nel TLT di quei privilegi ed immunità quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni. La Commissione Internazionale deciderà sul proprio segretariato, procedure e fondo. Le spese comuni della Commissione Internazionale saranno divisi tra gli stati membri in maniera equa come accordato da loro tramite la Commissione Internazionale.

Commento: L'amministrazione provvisoria italiana è stata avvisata, prima della firma del provvedimento di sospensione, che la Commissione Internazionale avrà la propria sede nel Porto Libero.

Articolo 23

La Commissione Internazionale avrà il diritto di investigare e considerare tutte le materie relative alle operazioni, uso, ed all'amministrazione del Porto Libero o gli aspetti tecnici di transito tra il Porto Libero e gli Stati i quali serve, incluso l'unificazione delle modalità di attuazione delle procedure. La Commissione Internazionale agisce su propria iniziativa o su questioni portate alla sua attenzione da qualsiasi Stato o dal TLT o dal Direttore del Porto Libero. La Commissione Internazionale comunicherà il suo punto di vista e le raccomandazioni su tali questioni allo Stato o gli Stati riguardanti, o al TLT, o al Direttore del Porto Libero. Queste raccomandazioni devono essere prese in considerazione e le necessarie misure devono essere applicate. Dovrebbe il TLT o lo Stato o gli Stati riguardanti giudicare, comunque, che tali misure sarebbero inconsistenti in rispetto alle condizioni del presente Strumento, il contenuto su richiesta del TLT o di qualsiasi Stato sarà trattato come previsto nell' articolo 24

Comitato Porto Libero di Trieste

comitatoplt@gmail.com





sottostante.

Commento: L'amministrazione provvisoria italiana è stata avvisata, prima della firma del provvedimento di sospensione, che la *Commissione Internazionale agisce su propria iniziativa e comunicherà il suo punto di vista e le raccomandazioni su tali questioni allo Stato o gli Stati riguardanti.*”

Conclusione:

Nel 1954 le forze di sicurezza sotto controllo del CONSIGLIO di SICUREZZA hanno SOSPESO la protezione per il Territorio Libero e Porto Libero di Trieste

e

nel 2011 le forze di sicurezza ITALIANE hanno SOSPESO la sovranità internazionale sul territorio dell'ORGANIZZAZIONE delle NAZIONI UNITE.

Entrambe le SOSPENSIONI sono ILLEGALI e DEVONO CESSARE in quanto il Territorio Libero che include il Porto Libero di Trieste è una città porto marittima strategica con lo scopo di garantire che le vie di transito di Trieste siano accessibili in termini uguali per tutto il commercio internazionale e della Slovenia e Croazia (ex Jugoslavia), Italia e dei stati dell'Europa Centrale **come previsto nell'Articolo 1 dello Strumento per la gestione del Porto Libero di Trieste.**

Il presidente del ComitatoPLT

Il presidente della Commissione Internazionale per il Porto Libero di Trieste

Marcus Donato

Comitato Porto Libero di Trieste

[Http://www.portoliberotrieste.org](http://www.portoliberotrieste.org)
[Http://www.prostalukatrst.org](http://www.prostalukatrst.org)
[Http://www.triestfreeport.org](http://www.triestfreeport.org)

ComitatoPLT c/o Helmpoject di Marcus Donato
Casella Postale **2013/a** 34151 Trieste / Italy
Phone (ITA) +39-366-2643359
Phone (SLO) +386-641-881495

comitatoplt@gmail.com

